

LEGGI REGIONALE

Modifiche alla l.r. 14 novembre 1972, n. 14 recante "Integrazioni alla legge regionale n. 4 - Indennità dei Consiglieri della Regione Puglia".

**LEGGE REGIONALE**

"Modifiche alla legge regionale 14 novembre 1972, n. 14 recante "Integrazioni alla legge regionale n. 4 - Indennità dei Consiglieri della Regione Puglia".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

**Art. 1**

Il 1° comma dell'art. 2 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 14 è sostituito dal seguente:

"Al Consiglieri regionali è corrisposta per l'attività inerente al loro mandato, a titolo di rimborso spese, una diaria pari a quella spettante ai membri del Parlamento nazionale, determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261".

**Art. 2**

L'art. 3 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 14 è sostituito dal seguente:

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

"Il rimborso delle spese di trasporto e la diaria determinata nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 della presente legge spettano ai Consiglieri regionali dal giorno della rispettiva elezione per tutto e solo il periodo di effettiva durata delle singole cariche".

**Art. 3**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento previsto al cap. 1 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1976 in corso di formazione "Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti il Consiglio regionale".

Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**Tarricone**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI**

**Fitto-Galatone**

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 10 febbraio 1976 ed è  
conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Tarricone

**I CONSIGLIERI SEGRETARI**

Fitto- Galatone